



TRIBUNALE DI LECCE

II SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce – Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Francesca Caputo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 7549/24 R.G. contenzioso, vertente

TRA

P R M A , rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Prete, come da mandato in atti

RICORRENTE

E

S N , rappresentato e difeso dall'avv. M T , come da mandato in atti

RESISTENTE

P S A M , rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Prete, come da mandato in atti

INTERVENTRICE

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 14.11.24 la P , agendo in proprio e quale affidataria esclusiva della figlia minore A M , adiva il Tribunale di Lecce al fine di sentir condannare il resistente al versamento delle somme dovute a titolo di contributo al mantenimento della medesima sin dal nascita, nonchè dell'importo dovuto a titolo di ristoro del danno connesso alla perdita del rapporto parentale; rimarcava che il S , pur avendo riconosciuto la figlia, dopo la cessazione della convivenza, occorsa nel





settembre 2008, non si fosse mai curato delle esigenze economiche e materiali della minore, sottraendosi a qualsivoglia forma di interazione, mentre analogo trattamento non era stato riservato alla figlia che costui aveva generato da un altro rapporto; rimarcava di aver deciso, nel settembre 2010, in considerazione delle difficoltà legate alla gestione delle necessità della stessa, di rientrare in provincia di Lecce, ove risiedeva la propria famiglia di origine al fine di beneficiare del supporto, morale ed organizzativo, necessario; precisava che la regolamentazione del rapporto di filiazione naturale fosse stata adottata dal Tribunale di Lecce con ordinanza resa in data 9.1.24, mediante la quale il resistente era stato onerato del versamento mensile dell'importo di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia ed alla rifusione del 40% delle spese straordinarie alla medesima inerenti; segnalava di aver sostenuto in via esclusiva ogni esborso connesso anche alle attività scolastiche e parascolastiche, ludiche e sportive riferibili alla minore; poneva l'accento sulla circostanza che l'assenza di una relazione tra padre e figlia avesse comportato a carico di costei, oltre che l'evidente pregiudizio scaturente dall'impossibilità di fruire della relazione affettiva con la figura genitoriale paterna, anche il detrimento economico dettato dalle minori disponibilità economiche ancorate all'assenza della medesima.

Il S. , costituendosi con memoria depositata in data 3.2.25, assumeva che la ricorrente avesse sempre ostacolato la relazione tra lui e la figlia, decidendo di trasferirsi in provincia di Lecce al fine di migliorare la propria condizione lavorativa, senza preoccuparsi dell'impatto pregiudizievole sul proprio rapporto con la minore che tale soluzione logistica avrebbe comportato; ancorava la propria inerzia nell'agire giudizialmente a tutela del proprio ruolo di genitore ai costi per la difesa tecnica in provincia di Lecce ed alla complessità della frequentazione in considerazione della distanza tra i luoghi di residenza delle parti; eccepiva l'intervenuta prescrizione decennale del diritto di regresso in relazione ai ratei di mantenimento maturati sino al dicembre 2016; indicava che la P. non avesse





ottemperato agli obblighi probatori a suo carico in ordine agli esborsi sostenuti e che nessuna rilevanza retroattiva potesse ascriversi all'entità del contributo stabilito dal Tribunale di Lecce nel 2022; poneva l'accento sulla limitata portata delle proprie risorse, a fronte di una significativa capacità patrimoniale della ricorrente; deduceva che la medesima fosse priva di legittimazione attiva rispetto all'istanza risarcitoria e che le stesse notazioni contenute nell'atto introduttivo consentissero di evidenziare l'insussistenza in capo alla figlia di un concreto pregiudizio conseguente alla propria assenza.

Con comparsa depositata in data 6.3.25 spiegava intervento volontario P A.  
M che, divenuta nel frattempo maggiorenne, aderiva alle conclusioni formulate dalla madre con riferimento ai profili risarcitori.

Con ordinanza ex art. 185 bis c.p.c. emessa in data 31.3.25 l'Ufficio sottoponeva alle parti la possibilità di definire il giudizio alle condizioni appresso indicate:

- 1) Corresponsione a carico del resistente ed a beneficio della P dell'importo di € 21.000,00 a titolo di rimborso delle somme anticipate in via esclusiva per il mantenimento della figlia;
- 2) corresponsione a carico del resistente ed a beneficio della figlia dell'importo di € 50.000,00 a titolo di ristoro del danno connesso alla privazione del rapporto con il genitore;
- 3) rifusione, da parte del resistente, delle spese di lite in favore della ricorrente e dell'interveniente nella misura degli esborsi dovuti all'atto dell'iscrizione a ruolo e di € 2.000,00 per compensi, oltre accessori.

Con ordinanza emessa in data 18.11.25 veniva rilevato che il S, pur avendo manifestato una formale accettazione alla proposta cennata rispetto agli importi, non avesse curato il pagamento nel termine assegnatogli giusta ordinanza di cui al verbale di udienza del 1.10.25,





né avesse prospettato concrete ipotesi di pagamento alternative, sicchè non poteva ritenersi cessata la materia del contendere, come dal medesimo assunto; rilevata l'ultroneità, ai fini del decidere, dell'espletamento delle prove orali invocate dalle parti, la causa veniva rinviata per la discussione; all'udienza del 26.11.25, espletato tale incombenza ad opera dei difensori delle parti, il giudizio veniva trattenuto a sentenza.

La domanda di regresso formulata dalla P . . . appare suscettibile di accoglimento nei termini che seguono.

In primo luogo, in punto di diritto, preme osservare come il riconoscimento del figlio naturale implica l'insorgenza, per il genitore che vi dia corso, di tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex articolo 148 c.c.; l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento, anche per la porzione di pertinenza altrui, ha diritto non al ristoro del danno, bensì al regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'articolo 1299 c.c. nei rapporti fra condebitori solidali ( Cass. civ. sent. n. 10124/04); corollario di tale assetto è l'applicabilità, alla relativa domanda, del termine di prescrizione decennale, decorrente dalla nascita del figlio (cfr. Cass. civ. ord. n. 16916/22, sen. N. 7960/17), mentre non può aderirsi alla prospettata tesi della sussistenza di un illecito permanente foriero di un danno ingiusto.

Nel caso per cui è controversia, la figlia delle parti è nata in data 15.12.2006, sicchè la domanda di regresso risulta prescritta per gli esborsi sostenuti nelle annualità antecedenti al decennio computato a ritroso dal primo atto interruttivo; peraltro, con ordinanza emessa sulla base di conclusioni congiunte in data 9.1.2024 nel giudizio instaurato in data 16.12.2022 è stata adottata la regolamentazione, anche economica, del rapporto di filiazione, ma in tal sede, come si evince dal tenore del provvedimento in atti, era stata già formulata istanza di regresso, poi dichiarata inammissibile; tale istanza, a prescindere dal cennato esito





processuale, risulta comunque rilevante quale atto interruttivo della prescrizione; conseguentemente, il lasso di tempo rispetto al quale la domanda non risulta minata dall'intervenuta prescrizione è ricompreso tra il 16.12.2012 ed il 16.12.2022.

In ordine all'entità del credito, giovi osservare come *“ il rimborso delle spese spettanti al genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, per gli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole; il giudice di merito può utilizzare il criterio equitativo per determinare le somme dovute a titolo di rimborso poiché è principio generale che l'equità costituisca criterio di valutazione del pregiudizio non solo in ipotesi di responsabilità extracontrattuale ma anche con riguardo ad indennizzi o indennità previste in genere dalla legge”* (cfr. Cass. civ. sent. n. 15098/23) ; tale *“ valutazione non può prescindere né dalla considerazione del complesso delle specifiche e molteplici esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo in considerazione, né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore quali all'epoca goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva, dalle risultanze processuali, né infine dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori.”* (Cass. civ. sent. n. 22506/2010; n. 16657/2014); *“tenendo conto delle molteplici e variabili esigenze del figlio (soddisfatte o da soddisfare), legate allo sviluppo e alla formazione di studio e professionale, restando comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza”* ( Cass. sciv. Sent. n.16916/22).

Il resistente svolge attività lavorativa come infermiere, con introiti lordi annui pari, per il 2022, ad 35.000,00 circa ma che, per il 2020, ammontavano a circa € 44.000,00; come si evince dal decreto del TM di Bologna adottato in data 10.1.2008 - quindi dopo la nascita di A M - versato in atti, il medesimo era stato onerato del versamento, a titolo di contributo del mantenimento della figlia C , avuta da altro rapporto, dell'importo mensile





di 250,00, oltre rivalutazione annuale istat; nell'ordinanza adottata dall'ufficio epigrafato nel 2022 il contributo, in relazione all'età adolescenziale che la minore aveva all'epoca, era stato determinato in 300,00 mensili; in considerazione della condizione economica del resistente, nonché in ragione della tenera età di A M nel lasso di tempo rilevante ai fini del presente giudizio ed, ancora, in assenza di specifici elementi probatori forniti della ricorrente che comprovino una particolare gravosità degli esborsi rispetto ad un tenore di vita medio nelle diverse fasi della vita, l'importo da porsi a carico del S. deve essere individuato nella somma di € 30.000,00 – determinato considerando un contributo mensile di € 250,00 moltiplicato per i 120 mesi ricompresi nel prefato lasso di tempo – da maggiorarsi di interessi legali dalla presente statuizione al soddisfo, stante la natura indennitaria dell'importo.

Risulta, altresì, meritevole di accoglimento la domanda formulata dalla figlia delle parti volta ad ottenere il ristoro del danno connesso all'assenza di un rapporto con il padre: preliminarmente, al riguardo, preme osservare come debba qualificarsi quale illecito endofamiliare il complesso delle violazioni occorse nell'ambito del nucleo familiare ad opera di un membro dei confronti di uno o più degli altri componenti; con riguardo al rapporto di filiazione, l'opzione ermeneutica della corte nomofilattica ormai cristallizzata puntualizza che la violazione, colposa o consapevole, (cfr. Cass. civ. sent. n. 21964/24) dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole, oltre ad essere sanzionata mediante le misure tipiche previste dal diritto di famiglia, possa comportare una lesione di diritti costituzionalmente protetti e, conseguentemente, integrare gli estremi dell'illecito permanente e dare adito un'azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 cod. civ. (cfr. Cass. civ. sent. n. 34986/2022; id. 375/2025); in particolare, possono apprezzarsi la violazione del diritto alla bigenitorialità, il diritto di natura costituzionale riconosciuto e protetto dagli artt. 2 e 30 Cost., così come rafforzato dall'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dalle Convenzioni di





New York del 20.11.89 ratificata con legge n. 176 del 1991, posta a tutela dell'interesse del minore e della responsabilità genitoriale.

In ordine al profilo probatorio, il Supremo Consesso ha rimarcato come *“in tema di danno endofamiliare conseguente alla violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione e al mantenimento dei figli ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., il principio che richiede, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, la necessità di debita allegazione e prova, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici ex artt. 2727-2729 c.c., va bilanciato con la circostanza che la perdita della bigenitorialità, realizzata attraverso la consapevole sottrazione del genitore ai doveri di assistenza morale e materiale del figlio, costituisce, di per sé, un fatto noto, dal quale poter desumere un'alterazione della vita del figlio, comportando scelte e opportunità diverse da quelle altrimenti compiute.”* (cfr. Cass. civ. sent. n. 24719/25).

Nel caso per cui è controversia, non risulta contestato che in epoca successiva al trasferimento in Puglia padre e figlia non abbiano avuto alcun rapporto; tuttavia, dalla missiva del 24.6.10 versata in atti, mediante la quale la ricorrente sollecitava il S alla frequentazione con la figlia, interrotta sin dal 2008, si evince che la cessazione di interazione tra i due risultasse già attuale allorchè le parti stazionavano entrambe a Bologna; peraltro, il resistente - la cui famiglia d'origine risiede in prossimità del luogo di residenza della figlia - non si è mai attivato al fine di sollecitare giudizialmente il ripristino della relazione cennata, trincerandosi dietro ad una comunicazione mediante la quale la ricorrente chiedeva di omettere qualsiasi contatto ed a difficoltà logistiche ed economiche - circostanze comunque che non appaiono decisive a fronte della gravità della stabile ed integrale omissione dei doveri genitoriali perpetrata.

Con riferimento alla concreta entità del danno risarcibile, va rilevato, in base alla comune esperienza, che l'indisponibilità radicale del supporto emotivo paterno e del rapporto





affettivo con il genitore occorso dalla tenerissima età a seguito della cessazione della convivenza abbia inciso sia nella sfera interiore, anche in ragione del trattamento invece riservato all'altra figlia, sia sul piano dinamico-relazionale della figlia; deve ritenersi, tuttavia, che tale sofferenza sia stata, almeno in parte, arginata dalla presenza del nucleo familiare d'origine in cui la medesima è stata inserita sin dal 2010, dopo il trasferimento, come indicato dalla stessa ricorrente nell'atto introduttivo; la medesima, difatti, ha evidenziato e documentato come la figlia abbia ottenuto risultati scolastici di livello e si sia inserita in maniere soddisfacente nell'ambito scolastico e sociale.

In ordine alla concreta determinazione dei parametri di riferimento, soccorrono le tabelle giurisprudenziali adottate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano relativa alla liquidazione del danno da morte del genitore, la Suprema Corte ha riconosciuto che *“quelle tabelle rimangono utilizzabili come parametro di valutazione, con gli opportuni adattamenti”* (Cass. Civ., sez. I, 22 luglio 2014, n. 16657), nonché che *“il criterio tabellare può rappresentare un punto di riferimento nella liquidazione del danno in via analogica”* (Cass. Civ., 22 novembre 2013, n. 26205); i relativi parametri, tuttavia, devono essere considerati solo come punto di riferimento, dal momento, al contrario di quanto avviene in ipotesi decesso, la condotta abbandonica operata dal genitore non implicate una perdita del rapporto totale e definitiva.

In difetto di specifici elementi che consentano di evincere il ricorrere di profili di pregiudizio specifici ed ulteriori a quelli che, secondo comune esperienza, possono conseguire all'assenza di rapporto con il genitore, contestualizzati nel caso in esame secondo quanto in precedenza evidenziato, il ristoro spettante alla figlia deve essere determinato nell'importo di € 50.000,00 – pari all'importo base di € 165.000,00 ridotto in misura prossima al 70%-, da maggiorarsi si interessi legali dalla presente statuizione al soddisfo.





Non risulta apprezzabile un danno patrimoniale connesso all'assenza di rapporto parentale, attesa la ridotta portata delle disponibilità del resistente, come documentate in atti, e la presenza degli esborsi connessi al mantenimento dell'altra figlia.

Le spese di lite, liquidate in considerazione della consistenza dell'attività difensiva svolta in relazione al rito incardinato ed in prossimità dei valori medi dello scaglione determinato in ragione della consistenza degli importi riconosciuti in favore delle ricorrenti seguono la soccombenza del resistente .

P.T.M.

Il Tribunale di Lecce – II Sezione Civile – in persona del Giudice in epigrafe indicato, disattesa ogni eventuale istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:

condanna il S. al versamento:

- in favore di P R M A , dell'importo di € 30.000,00, a titolo di rimborso della quota del 50% degli esborsi sostenuti per il mantenimento della figlia nell'intervallo temporale indicato in motivazione, oltre interessi legali dalla presente statuizione al soddisfo;
- in favore di P S A M , dell'importo di 50.000,00, oltre interessi legali dalla presente statuizione al soddisfo, a titolo di ristoro del danno non patrimoniale connesso alla perdita del rapporto parentale;
- onera il resistente della rifusione, in favore di ricorrente ed interventrice, delle spese di lite che liquida in € 4.800,00 per compensi del procuratore, da maggiorarsi di tsf al 15%, iva e cpa.

Lecce, 20.3.2026

Il Giudice

Dott.ssa Francesca Caputo



